

STATUTO

**GIUSTE TERRE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE, IN
BREVE: GIUSTE TERRE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA PIRANESI 10

Numero REA: MI - 1357290

Codice fiscale: 10215700153

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" alla raccolta n. 42152

COOPERATIVA GIUSTE TERRE

STATUTO

(Approvato dall'Assemblea dei soci in data 18 dicembre 1990 e modificato con Assemblea Straordinaria in data 19 ottobre 1993, 11 settembre 1997, 25 maggio 2003, 30 maggio 2004, 7 luglio 2006, 8 maggio 2018, 12 maggio 2022 e 30 giugno 2025)

TITOLO PRIMO

CAPO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita con sede in Milano, una società cooperativa denominata **"GIUSTE TERRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, IN BREVE: GIUSTE TERRE."**

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, unità locali e rappresentanze anche altrove.

Potranno essere istituite sezioni soci, per territorio o per settore di lavoro, per consentire una reale e costante partecipazione dei soci alla vita della cooperativa, o per meglio organizzare gli eventuali settori di lavoro.

Il domicilio dei soci è quello indicato all'atto dell'iscrizione e risultante dal libro soci, salvo diversa comunicazione fatta dai soci con raccomandata R.R.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può aderire e partecipare a organismi vari che si propongono iniziative e attività mutualistiche nell'ambito del rafforzamento del movimento cooperativo italiano nonché a una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

CAPO II

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Art. 2 - Scopo

La Cooperativa non ha scopo di lucro. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono realizzare, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1 lettera a), è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, in un autentico spirito di mutualità senza fine di speculazione privata.

I soci della cooperativa intendono realizzare il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana attraverso la promozione, la gestione e/o il sostegno di processi e servizi educativi, nonché la promozione e la diffusione di modelli di economia solidale, favorendo l'effettiva affermazione dei diritti universali della persona, così come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata dalla assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, con

specificata attenzione all'affermazione dei diritti economici e sociali.

I soci in particolare ritengono che la promozione umana della comunità locale e universale possa essere perseguita attraverso una attenta e costante azione educativa verso il consumo responsabile, da realizzare anche attraverso la promozione di scambi economici equi e improntati alla solidarietà. Infatti attraverso un consumo sobrio, attento alla qualità dei prodotti e al loro impatto sull'ambiente, consapevole delle dinamiche di sfruttamento umano che la produzione spesso implica, è possibile influenzare il modo di produzione delle imprese in maniera da soddisfare i bisogni veri della persona, preservare l'ambiente, relazioni sociali buone e il futuro della generazione presente e di quelle che verranno.

In questa prospettiva la Cooperativa si attiverà nei confronti dei soci e dei terzi fruitori, nonché della collettività, per favorire modelli di economia sociale e solidale attraverso lo svolgimento di servizi educativi ai sensi della L. 381/91 comma 1 lett. a), promuovendo un consumo consapevole, responsabile e sostenibile, sensibilizzando soci e terzi in quanto consumatori nelle realtà sociali ed economiche dei produttori e nelle loro sorti, incentivando altresì il consumo di prodotti equi e solidali e biologici o di quelli comunque realizzati con la cura per la preservazione dell'ambiente e per le generazioni future, nonché il consumo dei prodotti dell'economia sociale e di quella responsabile. In particolare la cooperativa opererà sviluppando il più possibile forme di scambio economico che abbiano per oggetto l'accesso al mercato di quei soggetti più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e/o geografiche e/o sociali e opererà per facilitarne l'accesso al mercato. A tal fine la Cooperativa si ispira e adegua la sua azione ai principi contenuti nella Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale e alla normativa in materia.

Art. 3 - Scambi mutualistici

La cooperativa si connota per la realizzazione di una pluralità di scambi mutualistici, secondo il combinato disposto degli artt. 2512 e 2513 c.c. In particolare, in ragione dello scambio mutualistico plurimo, la cooperativa svolge la propria attività a favore delle seguenti categorie di soci cooperatori:

- a. soci fruitori, consumatori dei beni o utenti dei servizi offerti dalla cooperativa;
- b. soci lavoratori.

Lo scopo mutualistico che i soci utenti e fruitori intendono perseguire attraverso la gestione della società è di fruire delle attività formative ed educative della cooperativa, così

come di beneficiare di una distribuzione commerciale ispirata ai valori sociali del mercato equo e solidale alle migliori condizioni possibili sul mercato, nonché di contribuire a diffondere la cultura di un commercio responsabile e consapevole ispirato ai valori sociali del mercato equo e solidale, basato su condizioni contrattuali e prezzi equi dei prodotti provenienti da produttori economicamente svantaggiati, prevenendo in tal modo lo sfruttamento lavorativo e commerciale dei produttori svantaggiati.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è altresì quello di ottenere tramite la gestione in forma associata dell'impresa continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa riconosce l'importanza del lavoro conferito da ciascuno dei propri soci, a prescindere dalle mansioni concretamente svolte e incentiva la formazione professionale e la formazione civile e culturale dei propri soci lavoratori in relazione ai temi connessi agli scopi sociali della stessa. Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al principio della parità di trattamento, ed è demandata all'organo amministrativo la facoltà di stabilire con i soci rapporti a condizioni diverse, secondo la loro diversa condizione, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci, fatto salvo il divieto di discriminazione nei confronti dei soci.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c. relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli artt. 11 e 12 della legge 59/1992.

La cooperativa, in un'ottica di mutualità esterna e promozione del commercio equo e solidale, orienta la propria attività anche in favore dei c.d. Produttori Marginali, ovvero coloro che svolgono una attività produttiva in aree economicamente svantaggiate ovvero in condizioni svantaggiate e che necessitano di aiuto nell'accesso al mercato. I Produttori Marginali nel contempo sono i destinatari dell'azione educativa e formativa svolta dalla Cooperativa - direttamente o attraverso altre organizzazioni appartenenti al medesimo movimento - per migliorare e implementare la propria impresa.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai

soci e vendere beni e servizi anche a non soci.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa su deliberazione del Consiglio di Amministrazione aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. La Cooperativa potrà aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 4 - Oggetto

La cooperativa, in relazione all'attività mutualistica e ai requisiti e agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, con il lavoro conferito dai propri soci, ha per oggetto le seguenti attività:

- l'organizzazione e la gestione di servizi sociali educativi e formativi a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati; più in particolare la Società ha per oggetto la promozione, la organizzazione, il sostegno e lo svolgimento di attività e servizi educativi a favore dei soci, dei terzi e della comunità locale sui temi legati allo sviluppo economico e sociale, ai rapporti Nord/Sud, al commercio internazionale, al consumo critico, all'economia solidale e all'ambiente, alla finanza etica e al turismo responsabile;
- lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale.

Per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può:

1. Promuovere, organizzare e gestire servizi di educazione, di informazione, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati, quali a titolo esemplificativo: seminari, convegni, serate promozionali, interventi didattici, iniziative divulgative di vario tipo;
2. Gestire attività di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, di organizzazione di corsi ed eventi per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti i temi dello sviluppo economico e sociale, dei rapporti Nord/Sud, del commercio internazionale, del consumo critico, dell'economia solidale e dell'ambiente, della finanza etica e del turismo responsabile;
3. Promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
4. Gestire Botteghe del Mondo con le finalità descritte sopra;
5. Svolgere attività di vendita e di intermediazione all'ingrosso o al dettaglio, in proprio o per conto di enti e

consorzi di appartenenza, di beni e prodotti del circuito del commercio equo e solidale, acquistati o importati direttamente dai Produttori Marginali o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero; svolgere attività di vendita e di intermediazione di prodotti biologici e/o provenienti dall'economia sociale e/o responsabile;

6. Svolgere attività di trasformazione e produzione di prodotti con materie prime acquistati o importati direttamente o tramite terzi, provenienti prevalentemente da Produttori Marginali, produttori biologici o dall'economia sociale o responsabile;

7. Organizzare sviluppare e gestire progetti di cooperazione, scambio, sostegno con Produttori Marginali nazionali e/o esteri;

8. Promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico e altri momenti di aggregazione;

9. Promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici ed enti privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;

10. Promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico o sociale.

La Cooperativa potrà svolgere per le società controllate e/o collegate e/o consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi di carattere finanziario delle stesse. Per l'espletamento di quanto precede la Cooperativa potrà stipulare convenzioni e partecipare ad appalti, gare, trattative private.

Art. 5 - Attività connesse

La Cooperativa potrà svolgere inoltre ogni altra attività connessa e affine a quelle nel presente articolo elencate anche in ragione di nuovi e/o modificati strumenti legislativi, nonché acquistare e/o prendere in affitto impianti, attrezzature, macchinari e terreni e costruire fabbricati per l'espletamento dell'attività sociale, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale e finanziarie necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia

direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro a solo titolo esemplificativo:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività prevista dal presente statuto;

b) dare adesione e partecipazione a enti e organismi economici, ivi comprese le società di capitale e consortili diretti a consolidare e sviluppare l'attività statutaria, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito e/o a rafforzare il movimento cooperativo;

c) concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e la diffusione di strumenti di finanza etica, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, rimanendo tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;

e) partecipare anche con oblazioni, a tutte le iniziative idonee a diffondere e a rafforzare, nei rapporti tra soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;

f) ricevere liberalità e contributi pubblici e privati da impiegare esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali.

La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento dell'impresa. La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal presente statuto. La Cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari e altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo amministrativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'art. 2529 c.c. alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

TITOLO SECONDO

I SOCI

Art. 6 - Soci cooperatori

Potranno essere soci tutti coloro che condividono l'aspirazione a una economia liberata e a rapporti economici più equi e fondati su rapporti di reciproca solidarietà e partnership.

I soci cooperatori sono coloro che realizzano con la

cooperativa uno dei possibili scambi mutualistici di cui al precedente art. 3, ossia i soci fruitori, i soci lavoratori e i soci volontari di cui oltre.

I soci fruitori (consumatori o utenti) sono le persone fisiche dotate di capacità d'agire, le persone giuridiche o gli enti che acquistano i beni e fruiscono dei servizi sociali, educativi, formativi e informativi offerti dalla Cooperativa.

I soci lavoratori sono coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali prestando la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa. Ai fini del raggiungimento dello specifico scambio mutualistico di lavoro, così come disposto dalla L. 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana, disciplinato nell'apposito regolamento interno.

I soci volontari sono coloro che prestino la loro attività gratuitamente e spontaneamente, secondo i limiti e le modalità previsti dalla legge; e sono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

E' fatto divieto ai soci cooperatori, senza espresso assenso del Consiglio di amministrazione, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, o associarsi ad altre società che perseguono analoghi scopi sociali e che esplicano attività concorrente, nonché ai soci lavoratori di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, o che di fatto operano in settori o con modalità da poter fare concorrenza o comunque recare danno economico alla Cooperativa. A tal fine l'organo amministrativo valuterà la situazione di concreto danno o pericolo per la cooperativa. Possono altresì, ai sensi della L. 381/91, essere socie persone giuridiche pubbliche o private, o enti tra le cui finalità sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) L'indicazione della categoria di socio in cui intende essere ammesso;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di impegnarsi ad attenersi al presente statuto, al regolamento e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) ogni altra documentazione eventualmente richiesta dall'organo amministrativo.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

- a) denominazione, sede, attività esercitata, anche con particolare riferimento allo scambio mutualistico ed oggetto sociale della cooperativa;
- b) delibera di dell'organo competente in merito all'ammissione in cooperativa, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;
- c) quanto richiesto per i Soci persone fisiche ai punti c), d), e) ed f);
- d) ogni altra documentazione eventualmente richiesta dall'organo amministrativo; L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La domanda di ammissione è valutata dal consiglio di amministrazione informandosi al principio di non discriminazione.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la domanda diverrà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto dovuto. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro Soci.

La delibera di ammissione avrà effetto dal momento in cui l'aspirante socio verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo amministrativo, e sarà cura dell'organo amministrativo la relativa annotazione nel Libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci il Collegio dei Probiviri. Nel caso di deliberazione

difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dal Collegio dei Probiviri con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data di comunicazione.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi e diritti dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio stesso nella delibera di ammissione;
- b) al versamento della eventuale tassa di ammissione stabilita dall'organo amministrativo e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi ufficiali;
- d) se soci lavoratori, a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e all'avanzamento dell'attività svolta, nonché alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa; a rispettare il regolamento per i soci lavoratori e le direttive inerenti l'organizzazione del lavoro.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto a esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Sarà consentito richiedere estratto autentico dei verbali.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

L'organo amministrativo può autorizzare il socio lavoratore, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o

liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere:

- a) il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il socio lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società, anche a mano, ovvero con altro mezzo che consenta la prova del ricevimento. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Il recesso del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici, nel rispetto delle norme che regolano i rapporti mutualistici stessi.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della partecipazione sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che, senza giustificato motivo, non partecipi più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

O che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

g) che compia atti o azioni che discredino l'immagine della società nell'opinione pubblica danneggiandola moralmente;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;

i) del socio lavoratore che:

- non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;

- nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

L'organo amministrativo nel valutare l'esclusione del socio informa la decisione al principio di non discriminazione.

L'organo amministrativo pronuncia l'esclusione e la comunica al socio mediante raccomandata, anche a mano, ovvero con altro mezzo purché consenta la prova del ricevimento.

L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici.

L'esclusione diventa efficace decorsi sette giorni dalla comunicazione al socio della delibera ovvero decorsi quattordici giorni nel caso in cui il socio decida di ricorrere ai probiviri anorma dei commi che seguono. Alla esclusione seguirà la relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Il socio escluso entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere la revisione della decisione di esclusione all'organo dei Probiviri, il quale si pronuncia entro i successivi sette giorni.

La decisione dei Probiviri è comunicata all'organo amministrativo e all'interessato a mezzo raccomandata.

Art. 12 - Liquidazione

I soci ordinari receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ovvero a titolo di ristorno, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del

bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, in deroga all'art. 2532 c.c., un rimborso anticipato.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio come ristoro, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..

Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere a pena di decadenza il rimborso del capitale versato entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il capitale per il quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà imputato al fondo di riserva legale con delibera dell'organo amministrativo.

TITOLO TERZO STRUMENTI FINANZIARI CAPO I SOCI FINANZIATORI

Art. 15 - Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo precedente, possono essere emessi strumenti finanziari partecipativi, disciplinati dal presente capo, ai sensi dell'art. 2526 c.c., da offrire in sottoscrizione a soci ordinari o a terzi, questi ultimi denominati soci finanziatori. Rientrano tra i soci finanziatori anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui

agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Capo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori o ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento

Art. 16 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 26 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100 (cento).

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art 17 - Trasferibilità dei titoli

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 c.c..

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1 c.c.

Art 18 - Modalità di emissione delle azioni e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524

e 2441 c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 c.c., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione, apportando se necessario le opportune modifiche statutarie, potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni (in proporzione all'importo delle eventuali riserve divisibili di cui al successivo art. 26, n. 5), ad esse spettante) e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse.

La Cooperativa può emettere azioni prive del diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato a particolari condizioni non meramente potestative, ai sensi dell'art. 2351 c.c.

Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 19 - diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla delibera di emissione.

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli artt. 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci

cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 c.c..

La delibera di emissione di cui al comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori non cooperatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili a esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 20 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 legge 31 gennaio 1992 n. 59. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai

lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 20.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 21 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

CAPO II

OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Art. 22 - Norme applicabili

Con deliberazione dell'assemblea la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, e 2526 c.c..

Gli apporti dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti, prestazione d'opera o servizi, e confluiscono tra i debiti della cooperativa.

In tal caso, con apposita delibera l'assemblea, stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai

fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 21.

TITOLO QUARTO

TRATTAMENTO ECONOMICO - RISTORNI

Articolo 23 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabi-lite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Con regolamento verranno fissate le regole per la determinazione dei ristorni, che dovranno tener conto del criterio della proporzionalità dei medesimi allo scambio mutualistico intrattenuto da ciascun socio con la cooperativa, in particolare alla fruizione dei beni/servizi della cooperativa per i soci fruitori, alla quantità e qualità del lavoro prestato per i soci lavoratori. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni di sovvenzione o strumenti finanziari;
- c) mediante ogni altra forma prevista dalla legge e/o deliberata dall'assemblea.

TITOLO QUINTO

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 24 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a Euro 25 (venticinque) (o altro valore minimo previsto dalla legge) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalle eventuali azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 100 (cento);
- c) dalle eventuali azioni dei soci azionisti di partecipazione, ciascuna del valore di euro 100 (cento);
- d) dalle eventuali azioni degli altri soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 100 (cento);
- e) dalla riserva legale formata con gli utili accantonati annualmente e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- f) dall'eventuale sovrapprezzo, formato con le somme versate

dai soci ai sensi del presente statuto;

g) dalle eventuali riserve divisibili, formate a favore dei soci finanziatori;

h) dalla riserva straordinaria;

i) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite del capitale sociale sottoscritto.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, salve quelle di cui alle precedenti lettere f) e g) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 25 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Le quote si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. La cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Le modalità del trasferimento delle quote avvengono secondo le disposizioni di cui gli artt. 2530 e 2355 c.c..

Art. 26 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento) o comunque non inferiore al minimo previsto dalla legge;

c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) a eventuale remunerazione del capitale sociale dei soci cooperatori effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; la distribuzione degli utili può avere luogo anche mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni istat dell'ultimo esercizio;

e) a eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal titolo IV e seguenti del presente Statuto;

f) a eventuali riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'art. 20;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi costituiti dall'assemblea o per legge.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alle lettere a) b) e) e f), che la totalità degli utili venga destinata a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche.

TITOLO SESTO

ORGANI SOCIALI

Art. 27 - Organi sociali

Sono organi sociali della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'organo di controllo, ove nominato ai sensi di legge;
- d) il collegio dei Probiviri

CAPO I

L'ASSEMBLEA

Art. 28 - Assemblea dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono essere convocate ovunque, purché in Italia.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione nella home page del sito web della Cooperativa congiuntamente alla pubblicazione su almeno un quotidiano nazionale almeno otto giorni prima dell'adunanza dell'avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di comunicazione anche telematica o di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dall'organo di controllo o almeno un decimo dei soci "cooperatori" (o comunque quindici soci, se un decimo esprimesse un numero di soci maggiore) o da soci "finanziatori" che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria (o quindici voti se un decimo esprimesse un numero di voti superiore), ovvero laddove ne sia prevista la possibilità di convocazione dal presente statuto o dalla legge. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) provvede alla nomina delle cariche sociali e ne determina il numero dei componenti, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al presente statuto;
- c) conferisce l'incarico, sentito l'organo di controllo, al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;
- d) delibera sulla retribuzione annuale dell'organo di controllo, se nominato, e/o dell'incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio non accolta dal Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera sulla azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;
- h) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste dalla legge;
- i) delibera sull'eventuale adesione a un gruppo cooperativo paritetico;
- j) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità
- k) Delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla

sua competenza e autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per atti compiuti, su ogni materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto.

E' altresì competenza dell'assemblea ordinaria, nel rispetto della legge, del presente statuto e degli scopi sociali quivi prescritti, stabilire piani strategici, programmi, criteri e modalità per la realizzazione degli scopi mutualistici, di cooperazione e di solidarietà cui dovrà attenersi il Consiglio di Amministrazione, nonché la definizione delle modalità di partecipazione dei soci al governo della società, istituendo, se del caso, organi intermedi.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello Statuto;
- b) delibera sulla soppressione o modificazione delle clausole relative ai requisiti di prevalenza di cui all'art. 2514 c.c., con le maggioranze e modalità previste dalla legge;
- c) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- d) sull'emissione degli strumenti finanziari partecipativi di cui al precedente Titolo III;
- e) su ogni altra materia prevista dalla legge

Art. 29 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione che sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci per le quali è necessario il voto favorevole dei tre quinti dei soci aventi diritto al voto.

In ordine al requisito della valida costituzione dell'assemblea ciascun socio finanziatore conta quanto un socio ordinario.

Art. 30 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. E' ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell'assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto: la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali; il riesame delle domande di ammissione respinte dall'organo amministrativo. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto.

Art. 31 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua parteci-pazione. Ai soci finanziatori si applicano le relative disposizioni previste dal presente statuto e dall'eventuale regolamento e/o delibera di emissione.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale d'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 32 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea elegge il proprio Presidente e un Segretario e, quando ciò sia ritenuto opportuno, tre scrutatori che, insieme con il Presidente e il Segretario dell'Assemblea costituiranno il seggio di votazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

L'assemblea approva il regolamento delle procedure di voto.

Articolo 33 - L'assemblea in audio e video conferenza

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente e il segretario, se nominato.

Art. 34 - Assemblee separate

Qualora la Cooperativa abbia più di tremila soci e svolga la sua attività in più province ovvero abbia più di cinquecento soci e realizzi più gestioni mutualistiche, ai sensi dell'art. 2540 c.c., è previsto lo svolgimento di assemblee separate.

In tal caso, l'Assemblea ordinaria dei soci è costituita dalla Assemblea generale dei delegati designati dalle Assemblee separate.

Le Assemblee separate sono convocate presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.

Le Assemblee separate dovranno essere convocate, con le medesime modalità prevista per la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, per una data anteriore di almeno un giorno rispetto a quella fissata per l'Assemblea generale. Le assemblee separate possono essere convocate anche in date diverse l'una dall'altra.

L'avviso di convocazione è unico per le Assemblee separate e per l'Assemblea generale. Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee separate e generali valgono, le disposizioni previste dallo statuto relative all'Assemblea ordinaria. Il Presidente e il Segretario dell'Assemblea separata sono nominati dalla stessa Assemblea. Il verbale dell'Assemblea è consegnato al delegato, che lo consegnerà al Presidente della Cooperativa all'inizio dell'Assemblea generale. I verbali delle Assemblee separate sono riportati sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee quali allegati al verbale dell'Assemblea generale.

Le assemblee separate possono deliberare su tutte le materie per le quali è competente l'Assemblea ordinaria dei soci.

Per ciascun argomento posto all'ordine del giorno e oggetto di deliberazione, ciascuna Assemblea separata designa a partecipare all'Assemblea generale, con diritto di voto, un socio delegato in rappresentanza della proposta favorevole alla deliberazione, un socio delegato in rappresentanza della proposta contraria alla deliberazione ed un socio delegato in rappresentanza dei soci che hanno espresso voto di astensione. L'Assemblea separata può anche designare soci sostituti dei soci delegati, che la rappresentino nell'assemblea generale in caso di impedimento di questi ultimi.

I delegati dalle Assemblee separate rappresentano nell'Assemblea generale, per ciascuna delibera validamente adottata, i voti espressi nell'Assemblea separata dai soci con diritto di voto per la proposta di deliberazione che sono stati designati a rappresentare. Il numero dei voti rappresentati è considerato sia ai fini della regolarità della costituzione dell'Assemblea generale, sia ai fini della validità delle deliberazioni dalla stessa adottate. Alla Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto e

di intervento, anche gli altri soci che hanno preso parte alle Assemblee separate.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale possono essere impugnate anche dai soci assenti e dissenzienti nelle Assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione. Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate

CAPO II

AMMINISTRAZIONE

Art. 35 - Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che opera con il metodo collegiale, composto da tre a quindici membri, eletti dall'assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori dovranno essere scelti tra persone di condotta specchiata e che abbiano maturato una adeguata esperienza nel mondo del commercio equo e solidale o della coope-razione sociale o i n generale nel mondo del Terzo Settore ovvero che possiedano una ade-guata competenza tecnica in relazione alle attività che svolge la cooperativa o alle funzioni interne che deve presidiare.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In caso di consiglio formato da un numero di membri pari o superiore a cinque, almeno un amministratore deve essere scelto tra gli appartenenti alla categoria dei soci lavoratori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Gli amministratori possono essere rieletti.

La carica di consigliere è gratuita. Spetta al Consiglio sentito il parere dell'organo di controllo, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

Il Consiglio elegge il Presidente e il Vicepresidente.

Non può rivestire la carica di Presidente il rappresentante di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri, ovvero l'organo di controllo, se nominato.

La convocazione viene fatta per iscritto (lettera, telegramma, fax o email), almeno tre giorni prima della adunanza, e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e votare; verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti la proposta s'intende approvata o non approvata conformemente a come ha votato chi presiede la seduta.

In caso di mancanza di uno o più amministratori, i consiglieri rimasti in carica provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono urgentemente ricorrere alla Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art 36 - Deleghe amministrative

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato esecutivo, il quale è tenuto a riferire al consiglio sull'andamento della Cooperativa e sulla attività svolta con la cadenza prevista dalla legge.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381 comma 4 c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di

una partecipazione rilevante in altra società, o le altre materie previste dalla legge.

Art 37 - Competenze del Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.

A tale organo spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

1. convocare l'assemblea dei soci;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
3. redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi;
4. relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso, in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545 octies c.c.; nella medesima relazione, il Consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
5. redigere i regolamenti interni previsti dallo Statuto, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea;
6. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
7. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito dagli enti cui la Cooperativa aderisce;
8. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti, prevista dall'art. 5 del presente statuto;
9. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;
10. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
11. deliberare la modifica della Sede Legale all'interno del territorio dello stesso comune;
12. deliberare le modifiche statuarie richieste per adeguare il presente Statuto alle disposizioni di legge;
13. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, in base a disposizioni di legge o statutarie, siano riservati all'assemblea generale, nonché tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
14. deliberare in ordine alla fusione per incorporazione di una società interamente posse-duta ovvero posseduta al 90% (novanta per cento) rispettivamente ai sensi degli artt. 2505 comma 2 e 2505bis comma 2 c.c., fermo restando il limite posto dal comma 3 dell'art. 2505 c.c..

Art. 38 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli è autorizzato perciò a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione; previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte al Vicepresidente, ad uno o più membri del Consiglio, nonché, con speciale procura, a impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

CAPO III

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 39 - Organo di controllo

Ove necessario ai sensi di legge, la cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo, composto nei termini di legge anche in relazione ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi di legge. L'Organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Inoltre esercita il monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali della Cooperativa.

L'organo di controllo relaziona in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

L'organo di controllo attesta che il bilancio sociale è stato redatto secondo i criteri di legge laddove ne sia obbligatoria la redazione ovvero qualora la Cooperativa abbia ritenuto di redigerlo.

Art. 40 - Revisione legale dei conti

In alternativa all'Organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomina per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge.

L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata

dell'Organo di controllo, ove nominato. Il controllo legale dei conti avviene secondo le modalità previste dalla legge.

CAPO IV

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 41 - Collegio dei Probiviri

L'assemblea elegge tra i soci cooperatori più autorevoli il Collegio dei Probiviri composto da tre membri, e due supplenti.

Il Collegio resta in carica per una durata pari a quella stabilita per il consiglio di amministrazione e decade insieme a esso.

Al Collegio spetta l'esame dei ricorsi per la revisione delle delibere di esclusione dei soci. La carica è gratuita.

TITOLO SETTIMO

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, dai soci sovventori, dagli azionisti di partecipazione, eventualmente rivalutati;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, e del sovrapprezzo eventualmente versato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO OTTAVO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 45 - Clausole mutualistiche

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'art. 2514 c. c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente

versato;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 46 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative e le cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

TITOLO NONO

FORO COMPETENTE

Art. 47 - Foro competente

Per ogni controversia dei soci tra loro, o tra uno e più soci e la cooperativa, relativa all'interpretazione e all'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Statuto o di provvedimenti legalmente assunti dagli organi sociali, che non sia ricomponibile in via amichevole con l'intervento del Presidente, è competente il Foro di Milano.

F.TO: Emilio RONCORONI - GIANCARLO ORRU' NOTAIO SIGILLO

Mui-Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007
mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto
cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si
trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle
Imprese.